

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI,
FIGLI DI ISCRITTI ALLA CASSA**

(Art.6 lett.d del Regolamento per l'erogazione
dell'assistenza)

N. 2/2018

Art. 1 - Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 6 lett. d) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della seduta del 22 marzo 2018, indice per l'anno 2018 un bando per l'assegnazione di borse di studio, fino allo stanziamento dell'importo di € 500.000,00, in favore di studenti universitari, figli di iscritti alla Cassa.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando gli studenti universitari o di istituti equiparati, che, alla data di presentazione della domanda, siano figli di iscritti alla Cassa o iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12, né cancellati dall'Albo, e in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Art. 3 - Importo

L'importo della borsa di studio, erogato in unica soluzione, è di:

- a) € 2.500,00 lordi per la frequenza di università o istituti a essa equiparati;
- b) € 3.500,00 lordi per la frequenza di università o istituti a essa equiparati, ubicati in un comune distante più di 100 km da quello di residenza del beneficiario.

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione in graduatoria di cui all'art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere figlio di iscritto a Cassa Forense che risulti, quest'ultimo, in regola con le prescritte comunicazioni reddituali (modelli 5);
- b) essere, nell'anno accademico 2017/2018, studente universitario o di istituti equiparati non oltre il primo anno fuori corso;
- c) non aver superato i 26 anni di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- d) avere superato i 4/5 degli esami previsti dal piano di studi con una media aritmetica o ponderata non inferiore a 27/30;
- e) ISEE non superiore a € 30.000,00;
- f) inviare la domanda corredata della documentazione richiesta all'art. 5 del bando.

Art. 5 - Modalità e termini della domanda.

La domanda per l'assegnazione della borsa di studio, sottoscritta dal richiedente, deve essere inviata entro le ore 12,00 del 30 novembre 2018, a pena di inammissibilità, a mezzo PEC dedicata (bandi@cert.cassaforense.it).

Non sono ammesse domande presentate con modalità e/o canali diversi.

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito internet www.cassaforense.it.

Al modulo, debitamente compilato, deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) certificazione piano di studi generale, suddivisa per ciascun anno accademico, con indicazione degli esami sostenuti fino al corrente anno accademico, della votazione e dei crediti formativi per ciascun esame;
- b) attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2018;
- c) fotocopia del documento di identità del richiedente.

Art. 6 - Graduatoria

Le borse di studio sono erogate, fino a esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo una graduatoria formata in ordine crescente dei valori ISEE.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo ma con codice meccanografico/numero di protocollo domanda, valori ISEE utilizzati ai fini della determinazione della graduatoria.

Il Presidente

Avv. Nunzio Luciano

Pubblicato il 1° giugno 2018